

STATUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE

Sommario

TITOLO I - Natura giuridica, sede e denominazione	3
Art. 1 Composizione del Consorzio.....	3
Art. 2 Principi Generali.....	4
TITOLO II - Scopo e durata del Consorzio.....	4
Art. 3 Finalità del Consorzio.....	4
TITOLO III - Struttura Organizzativa del Consorzio.....	6
Art. 4 Organi.....	6
Art. 5 Territorio e Vallate.....	7
CAPITOLO I - l'Assemblea generale.....	8
Art. 6 Composizione dell'Assemblea generale	8
Art. 7 Competenze dell'Assemblea generale	8
Art. 8 Convocazione e sedute dell'Assemblea generale	10
Art. 9 Convocazioni obbligatorie dell'Assemblea generale.....	11
CAPITOLO II - Il Consiglio direttivo.....	11
Art. 10 Composizione del Consiglio direttivo	11
Art. 11 Competenze del Consiglio direttivo	12
CAPITOLO III - Il Presidente del Consorzio.....	14
Art. 12 Elezione e rimozione del Presidente.....	14
Art. 13 Competenze del Presidente del Consorzio	15

Art. 14 I Vicepresidenti	15
CAPITOLO IV - Il Direttore consorziale.....	16
Art. 15 Competenze del Direttore consorziale.....	16
Art. 16 Nomina e revoca del Direttore consorziale	17
CAPITOLO V - Il Revisore dei conti.....	17
Art. 17 Revisione economico-finanziaria	17
TITOLO IV – L’organizzazione amministrativa.....	18
Art. 18 Principi.....	18
Art. 19 Accesso agli atti	19
Art. 20 Procedimento amministrativo.....	19
Art. 21 Regolamento sul procedimento amministrativo.....	20
TITOLO V – Il territorio del Consorzio e le Assemblee di Vallata.....	20
Art. 22 Descrizione del territorio	20
Art. 23 Assemblea di Vallata.....	21
Art. 24 Compiti dell’Assemblea di Vallata.....	22
Art. 25 Convocazione dell’Assemblea di Vallata	23
TITOLO VI - Norme generali	24
CAPO I Criteri direttivi in materia di ripartizione dei fondi, bilancio sociale e compilazione del programma dei lavori e degli investimenti.....	24
Art. 26 Piani di Vallata	24
Art. 27 Programmi di lavori e investimenti.....	25
Art. 28 Bilancio sociale	26
CAPO II – Partecipazioni ed interventi	26
Art. 29 Partecipazioni del Consorzio	26
Art. 30 Concessione di benefici economici, sussidi o contributi	27
TITOLO VII - Fornitura di energia elettrica	28

Art. 31 Consorzio soggetto elettrico	28
TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali.....	28
Art. 32 Rinvio.....	28
Art. 33 Disposizioni transitorie	28

TITOLO I – Natura giuridica, sede e denominazione

Art. 1 Composizione del Consorzio

1. I Comuni facenti parte del Bacino imbrifero montano dell'Adige si costituiscono nel Consorzio obbligatorio, come delimitato dal decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 14 dicembre 1954, n. 703 (Delimitazione del perimetro del Bacino imbrifero montano dell'Adige, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959), per l'esercizio di funzioni, compiti e attività, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e s.m.i. e della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol).
2. Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Consorzio opera in osservanza del presente Statuto, come prescritto dall'art. 38, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e in conformità con le pertinenti disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali.
3. Fanno parte del Consorzio i Comuni di cui all'Allegato 1. All'aggiornamento di tale elenco può provvedere il Consiglio direttivo, senza che si renda necessaria una modifica dello Statuto.

4. Il Consorzio ha sede nel Comune di Trento.
5. Il Consorzio, come previsto dal decreto costitutivo del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 1955 n. 151, ha la seguente denominazione: «Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino imbrifero montano dell'Adige».
6. Il Consorzio può utilizzare le sigle «BIM Adige Trento» o «Consorzio dei Comuni Bim Adige Trento».
7. Il Consorzio ha un proprio stemma, la cui descrizione e rappresentazione è contenuta nell'Allegato 2 del presente Statuto.
8. Il Consorzio ha una propria autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria.

Art. 2 Principi Generali

1. Il Consorzio osserva i principi di buon andamento, imparzialità, leale collaborazione, concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Consorzio è retta dai criteri di semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità e trasparenza.
3. Il Consorzio, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

TITOLO II – Scopo e durata del Consorzio

Art. 3 Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio ha lo scopo di favorire e promuovere il progresso economico e sociale della popolazione dei Comuni consorziati nel BIM dell'Adige, nonché

l'esecuzione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato o della Provincia Autonoma di Trento, impiegando i proventi dei sovracanonici che gli sono assegnati in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni o l'energia elettrica assegnata in sostituzione, parziale o totale, dei sovracanonici stessi.

2. Il Consorzio può assumere le funzioni delegate dai Comuni di cui all'art. 34, co. 7, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
3. Il Consorzio può assumere funzioni delegate nelle seguenti materie, in quanto correlate in via diretta e indiretta alle finalità contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 959:
 - a. salvaguardia del suolo;
 - b. montagna;
 - c. energia;
 - d. ambiente;
 - e. altre materie correlate alle funzioni attribuite dalla legge.
4. Il Consorzio, al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino imbrifero montano dell'Adige, può assumere ogni iniziativa o attività diretta al perseguimento e al raggiungimento di tali scopi, tra cui la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare di quello montano. A questo scopo, il Consorzio può, inoltre, svolgere le funzioni e i servizi previsti dalla legislazione vigente, oltre che quelli che gli sono delegati o in qualsiasi modo attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento, dai Comuni, dagli Enti territoriali e dalle Amministrazioni locali.

5. Il Consorzio, sempre per il fine di cui al comma 3-bis del presente articolo, può costituire e partecipare a società o enti, in conformità con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali.
6. Il Consorzio riconosce e promuove il principio secondo cui la proprietà della risorsa idrica è pubblica, così come il suo governo e la sua gestione, in conformità con la legislazione vigente.
7. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge, per il conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo o per deliberazione di almeno tre quinti degli Enti consorziati. In ogni caso, il Consorzio andrà incontro a scioglimento automatico nell'ipotesi di annullamento del decreto ministeriale delimitativo del Bacino imbrifero montano dell'Adige.

TITOLO III – Struttura Organizzativa del Consorzio

Art. 4 Organi

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a. l'Assemblea generale;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente del Consorzio;
 - d. le Assemblee di Vallata.
2. Il Consiglio direttivo e il Presidente rimangono in carica cinque anni.
3. I membri del Consiglio direttivo e i loro sostituti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.

4. Il mandato di rappresentante di un Ente consorziato all'interno dell'Assemblea generale cessa con la cessazione dell'organo che lo ha nominato. Il rappresentante rimane, tuttavia, in carica fino alla nomina del successore.
5. La carica di rappresentante all'Assemblea generale può essere rinnovata senza limiti.
6. Nessuno può essere eletto Presidente del Consorzio, Presidente dell'Assemblea di Vallata o componente del Consiglio direttivo per più di tre mandati consecutivi.

Art. 5 Territorio e Vallate

1. Il territorio del Bacino imbrifero montano dell'Adige della Provincia di Trento è suddiviso nelle seguenti Vallate:
 - a. la Vallata dell'Adige;
 - b. la Vallata dell'Avisio;
 - c. La Vallata del Noce.
2. I Comuni consorziati di cui all'Allegato 1 sono suddivisi nelle singole Vallate. All'aggiornamento dell'elenco dei Comuni provvede il Consiglio direttivo, senza che si renda necessaria, a tal fine, una modifica dello Statuto.

CAPITOLO I – l'Assemblea generale

Art. 6 Composizione dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti dei Comuni consorziati.
2. Ogni Comune ha un solo rappresentante in seno all'Assemblea generale. Nelle votazioni ciascun rappresentante ha diritto a un solo voto.
3. Il rappresentante è nominato dal Sindaco. Se entro 45 giorni dalla data di insediamento non è pervenuta alcuna nomina, la carica spetta al Sindaco, fino al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina del nuovo rappresentante comunale ovvero fino all'adozione del provvedimento sostitutivo di nomina da parte della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 192, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
4. Non può essere nominato rappresentante dell'Assemblea chi versi in una delle ipotesi di ineleggibilità o di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale.
5. In caso di impedimento del rappresentante comunale, il Sindaco può nominare, per una singola seduta, un sostituto, scegliendolo tra i membri della Giunta o del Consiglio comunale.

Art. 7 Competenze dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio. A essa spetta:

- a. l'approvazione e la modifica dello Statuto, adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. l'elezione dei sei membri elettivi del Consiglio direttivo;
- c. la nomina del revisore dei conti;
- d. l'approvazione degli accordi con gli altri Consorzi dello stesso bacino imbrifero montano per il riparto dei sovracanonici a norma del comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni;
- e. i criteri e le modalità per la ripartizione dei proventi derivanti dai sovracanonici e quelli per la ripartizione dell'eventuale energia elettrica sostitutiva di cui alla Legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e successive modificazioni, fra le tre Vallate;
- f. l'approvazione del Programma delle opere pubbliche e degli investimenti qualora non vi provvedano le Assemblee di Vallata; nonché decidere su eventuali reclami attinenti la formulazione dei Piani di Vallata o la regolarità del procedimento della loro approvazione;
- g. l'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del conto consuntivo del Consorzio;
- h. l'adozione dei regolamenti, fra cui il regolamento organico del personale dipendente e dei servizi consorziali;
- i. la determinazione delle procedure per la scelta e nomina del Direttore dell'Ente;

- j. la determinazione delle condizioni di favore per l'assegnazione di energia elettrica eventualmente richiesta e prelevata a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni;
- k. la deliberazione degli atti concernenti la costituzione o la modificazione del patrimonio consorziale;
- l. l'adozione dei provvedimenti relativi a tutte le questioni e i problemi che le vengono sottoposti dal Presidente, dal Consiglio direttivo o dalle Assemblee di Vallata;
- m. esercitare le attività elettriche e le altre funzioni connesse di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;
- n. l'adozione delle decisioni e degli indirizzi per la eventuale commercializzazione dell'energia elettrica ai sensi della l. 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- o. la determinazione e l'attribuzione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza tenendo presente la pertinente legislazione regionale.

Art. 8 Convocazione e sedute dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria, anche in modalità telematica o mista, secondo le modalità disciplinate dal regolamento sul funzionamento degli organi.

2. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, così come previsto dal regolamento sul funzionamento degli organi.

Art. 9 Convocazioni obbligatorie dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale ordinaria è convocata obbligatoriamente:
 - a. per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b. per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - c. per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

CAPITOLO II – Il Consiglio direttivo

Art. 10 Composizione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo del Consorzio è composto da nove consiglieri. Sono componenti di diritto i tre Presidenti delle Assemblee di Vallata. Gli altri sei consiglieri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale, nel numero di due per ciascuna Vallata. L'elezione di questi ultimi avviene sulla base delle candidature proposte da ciascuna Assemblea di Vallata.
2. Se nel corso dei cinque anni si rende libero uno dei sei seggi elettivi, l'Assemblea generale provvede all'elezione del nuovo componente nella

prima seduta successiva alla vacanza della carica, nel rispetto del principio rappresentativo delle Vallate di cui al precedente comma.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Art. 11 Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio. A esso spetta:
 - a. l'elezione del Presidente del Consorzio;
 - b. la predisposizione della proposta del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli strumenti di programmazione;
 - c. l'elaborazione del Programma degli investimenti e della proposta di Piani di Vallata, inerenti alle tre Vallate, da sottoporre all'approvazione delle Vallate;
 - d. la formulazione del regolamento per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei servizi consorziali;
 - e. approvare e autorizzare la sottoscrizione da parte del Presidente di convenzioni non altrimenti attribuite dalla legge, dai regolamenti o dal PEG;
 - f. di deliberare l'avvio di procedure per l'affidamento di contratti pubblici o per l'avvio di procedure concorsuali non altrimenti attribuiti dalla legge, dai regolamenti o dal PEG;

- g. può proporre al Presidente di convocare l'Assemblea generale, oltre che di inserire argomenti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea generale;
- h. di deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
- i. la definizione degli impegni del Fondo di Rotazione e l'erogazione dei contributi;
- j. ogni altra competenza residuale che non spetti all'Assemblea generale, alle Assemblee di Vallata, al Presidente o ai Presidenti di Vallata;
- k. di adottare le deliberazioni che spettano ordinariamente all'Assemblea generale, fermo restando l'obbligo di sottoporre tali atti all'Assemblea generale affinché questa proceda alla loro ratifica in occasione della sua prima riunione e, in ogni caso, non oltre il termine di 60 giorni dalla loro adozione. Questa competenza non si estende alle deliberazioni di cui alle lett. c), f), n), o) dell'art. 7, ma può comprendere le delibere relative alle variazioni di bilancio, le quali devono comunque essere ratificate entro l'esercizio finanziario a cui si riferiscono;
- l. di impegnare e liquidare le spese di sua competenza;
- m. di predisporre e approvare annualmente il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o altro analogo strumento;

- n. di adottare i provvedimenti relativi al personale che la legge, i contratti collettivi di lavoro e il regolamento organico del personale dipendente e dei servizi consorziali gli assegnano per competenza;
 - o. aggiornare l'elenco dei Comuni consorziati di cui all'Allegato 1.
2. L'Assemblea generale e le Assemblee di Vallata possono delegare determinate competenze, ad eccezione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, al Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle sue competenze ad uno o più dei suoi membri, fissandone i limiti.

CAPITOLO III – Il Presidente del Consorzio

Art. 12 Elezione e rimozione del Presidente

1. Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio direttivo fra i propri membri, ivi compresi i Presidenti di Vallata, nella prima seduta successiva alla elezione del Consiglio direttivo.
2. Nel caso in cui risulti eletto alla carica di Presidente del Consorzio un Presidente di Vallata, l'Assemblea di Vallata provvede, entro 60 giorni, alla nomina del nuovo Presidente di Vallata, scegliendolo fra i due restanti consiglieri della Vallata.
3. Il Presidente è sollevato dal proprio incarico se la maggioranza assoluta dell'Assemblea generale approva, con voto per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei

rappresentanti dei Comuni consorziati. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla sua proposizione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione della carica del Presidente e lo scioglimento del Consiglio direttivo. In tal caso, l'elezione del nuovo Presidente e dei membri elettivi del Consiglio direttivo deve avvenire entro 90 giorni dalla cessazione della carica.

Art. 13 Competenze del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo. Al Presidente spetta inoltre:
 - a. l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
 - b. la firma degli atti e dei contratti del Consorzio non altrimenti attribuiti dalla legge, dai regolamenti o dal PEG;
 - c. l'adozione dei provvedimenti d'urgenza per il buon funzionamento dei servizi consorziali, compresa la sospensione temporanea dal servizio del Direttore consorziale;
 - d. il coordinamento con le Vallate e l'eventuale intervento di persona o a mezzo di proprio delegato alle Assemblee delle Vallate.

Art. 14 I Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti del Consorzio sono i tre Presidenti di Vallata.

2. I Vicepresidenti sostituiscono, in ordine di anzianità, il Presidente del Consorzio, in caso di suo impedimento, di sue dimissioni e, in generale, in tutte le ipotesi di sua assenza, ivi compresa quella dovuta all'approvazione della mozione di sfiducia.

CAPITOLO IV – Il Direttore consorziale

Art. 15 Competenze del Direttore consorziale

1. Il Direttore consorziale ha la responsabilità gestionale del Consorzio. A tal fine, attua le deliberazioni degli organi e adempie ai compiti affidatigli dal Presidente.
2. Il Direttore consorziale è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo del Consorzio.
3. Il Direttore Consorziale:
 - a. partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, alle riunioni dell'Assemblea generale, delle Assemblee di Vallata, del Consiglio direttivo e delle varie commissioni nelle quali è nominato;
 - b. coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione;
 - c. presta consulenza giuridico-amministrativa alle strutture organizzative;
 - d. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;

- e. in via residuale, provvede alla stipula e alla firma degli atti e dei contratti del Consorzio non altrimenti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dal PEG.

Art. 16 Nomina e revoca del Direttore consorziale

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea generale per la durata del mandato assembleare, previo espletamento di una selezione pubblica per titoli, seguita da colloquio e, eventualmente, integrata da prova d'esame. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato. Con delibera assembleare sono stabilite le modalità per l'individuazione e l'assunzione del Direttore.
2. Il Direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore e può essere confermato con provvedimento motivato.
3. L'incarico può essere revocato dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente del Consorzio, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto di assunzione o dalla normativa vigente.

CAPITOLO V – Il Revisore dei conti

Art. 17 Revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea generale nomina un revisore dei conti, scegliendolo tra i professionisti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili, secondo quanto disposto dall'art. 206, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

2. Nei suoi confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, gli articoli da 206 a 212, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina. L'incarico può essere rinnovato una sola volta, previa delibera dell'Assemblea.
4. Il Presidente del Consorzio può invitare e/o richiedere la presenza del revisore dei conti alle sedute del Consiglio direttivo.
5. Il revisore dei conti partecipa alle sedute dell'Assemblea generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione e il rendiconto della gestione economico-finanziaria del Consorzio.

TITOLO IV – L'organizzazione amministrativa

Art. 18 Principi

1. L'ordinamento degli Uffici si ispira ai principi di imparzialità e buon andamento, di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, e di semplificazione, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi ai Comuni consorziati.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono altresì rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini e degli Enti consorziati agli atti e alle informazioni del Consorzio.

3. L'assetto organizzativo si conforma ai criteri della gestione per obiettivi, come stabilito nel PEG, del coordinamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della collaborazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 19 Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti e documenti del Consorzio è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge nazionale, provinciale e regionale. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni posseduti dal Consorzio da parte degli interessati, singoli o associati, dei componenti degli organi, ivi compresi il revisore dei conti.

Art. 20 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Consorzio è disciplinata secondo quanto previsto dalla legge nazionale, provinciale e regionale sul procedimento amministrativo.
2. Il Consorzio individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Art. 21 Regolamento sul procedimento amministrativo

1. Nel rispetto della pertinente disciplina normativa nazionale, regionale e provinciale, il Consorzio disciplina con proprio regolamento:
 - a. le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione ai procedimenti amministrativi;
 - b. le modalità di accesso agli atti e documenti del Consorzio;
 - c. ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti, ivi compresa la sottoscrizione di accordi sostitutivi del provvedimento ovvero accordi con altri enti pubblici.

TITOLO V – Il territorio del Consorzio e le Assemblee di Vallata

Art. 22 Descrizione del territorio

1. Il territorio del Bacino imbrifero montano dell'Adige della Provincia di Trento è suddiviso in tre Vallate, come previsto dall'art. 5 del presente Statuto.
2. Il perimetro di ciascuna Vallata sarà delimitato con apposita corografia in scala 1:10.000 da approvarsi dall'Assemblea generale.

Art. 23 Assemblea di Vallata

1. I rappresentanti dei Comuni di ogni Vallata costituiscono l'Assemblea di Vallata. Ciascuna Assemblea di Vallata elegge, tra i propri membri, un Presidente, che la convoca e ne presiede i lavori.
2. Il Presidente di ciascuna Assemblea di Vallata è membro di diritto del Consiglio direttivo e ricopre di diritto la carica di Vicepresidente del Consorzio.
3. Quando la carica di Presidente dell'Assemblea di Vallata si rende vacante, l'Assemblea di Vallata è convocata e presieduta dal consigliere più anziano.
4. Oltre che nell'ipotesi di dimissioni e negli altri casi di assenza previsti dalla legge, la carica di Presidente dell'Assemblea di Vallata può rendersi vacante anche a causa dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti.
5. Il Presidente dell'Assemblea di Vallata decade dalla propria carica se, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea di Vallata, è approvata, per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea di Vallata.
6. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla sua presentazione.
7. Se sfiduciato, il Presidente dell'Assemblea di Vallata cessa altresì dalla carica di membro del Consiglio direttivo, con effetto immediato. In tal

caso, l'Assemblea di Vallata provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 90 giorni.

Art. 24 Compiti dell'Assemblea di Vallata

1. L'Assemblea di Vallata, il suo Presidente e i consiglieri che rappresentano la Vallata nel Consiglio direttivo del Consorzio raccolgono e istruiscono le istanze delle rispettive comunità, portandole a conoscenza del Consiglio direttivo.
2. Spetta all'Assemblea di Vallata:
 - a. di presentare all'Assemblea generale una proposta relativa alla designazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo, come previsto dall'art. 10;
 - b. l'elezione del Presidente di Vallata;
 - c. di deliberare sulla proposta di Piano di Vallata elaborata dal Consiglio direttivo, di cui all'art. 26, e sui relativi aggiornamenti;
 - d. la formulazione di eventuali proposte che interessano la Vallata e il funzionamento del Consorzio;
 - e. lo svolgimento, su incarico dell'Assemblea generale o del Consiglio direttivo, oltre che per propria iniziativa, di lavori preparatori di indagine, di accertamento e di proposta della ripartizione tra le Vallate dell'ammontare del sovracanone disponibile, nonché della costituzione ed eventuale modifica del patrimonio consorziale;

- f. l'iniziativa e la proposta sulle materie di competenza dell'Assemblea generale, con particolare riferimento alle lettere l) e n) dell'articolo 7.
- 3. Il Presidente di Vallata illustra alla propria Assemblea i pertinenti stanziamenti di competenza riferiti al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 25 Convocazione dell'Assemblea di Vallata

- 1. L'Assemblea di Vallata è convocata dal proprio Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea di Vallata può, inoltre, essere convocata su richiesta del Presidente del Consorzio, del Consiglio direttivo, nonché su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti, con indicazione degli specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno.
- 2. Al Presidente del Consorzio deve essere fatta pervenire una copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di Vallata, almeno cinque giorni prima della riunione.
- 3. Alle riunioni dell'Assemblea di Vallata partecipa di diritto il Presidente del Consorzio. Il Direttore del Consorzio funge da Segretario della seduta. L'Assemblea di Vallata può definire, nel rispetto del presente Statuto, termini e modalità per la presentazione della proposta di cui all'art. 24, co. 2, lett. a)

TITOLO VI – Norme generali

CAPO I Criteri direttivi in materia di ripartizione dei fondi, bilancio sociale e compilazione del programma dei lavori e degli investimenti.

Art. 26 Piani di Vallata

1. Il Fondo di cui all'art. 1, co. 14, legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene impiegato, previa detrazione delle spese previste per il funzionamento del Consorzio, nelle singole Vallate, in proporzione al danno economico a esse derivato dalla presenza degli impianti idroelettrici e al bisogno delle rispettive popolazioni.
2. La ripartizione del Fondo di cui al comma precedente, deliberato dall'Assemblea di Vallata all'inizio di ogni quinquennio, ha validità per tutto il quinquennio di riferimento, salvo aggiornamenti.
3. Con apposito regolamento sono adottati i criteri e le modalità per l'impiego e l'erogazione del sovracanone ai Comuni consorziati. I fondi disponibili sono impiegati, in particolare, nei seguenti modi:
 - a. Interventi sotto forma di mutui e di trasferimenti, anche mediante la costituzione ed utilizzazione di fondi di rotazione, per il finanziamento di opere pubbliche;
 - b. interventi sotto forma di contributo in conto capitale;
 - c. interventi sotto forma di mutuo o di contributo per il riscatto anticipato del debito residuo per mutui contratti per la realizzazione

- di opere pubbliche che non abbiano già beneficiato di interventi da parte del Consorzio;
- d. interventi sotto forma di contributo o di trasferimento di quota parte del sovracanone a parziale copertura degli oneri gestionali dei servizi comunali;
 - e. interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative dei Comuni.
 - f. altri interventi, realizzati anche attraverso modalità diverse da quelle elencate in precedenza, volti al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, nei limiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e provinciale.
4. Il Consorzio può altresì concedere benefici economici, sussidi o altri contributi a soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.

Art. 27 Programmi di lavori e investimenti

- 1. Nella predisposizione dei Programmi di lavori e investimenti, l'attività del Consorzio si svolge accordando priorità a:
 - a. l'esecuzione di lavori e di investimenti nelle Vallate dove sono state eseguite opere collegate alla realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica, con particolare riguardo a quelle nelle quali si riscontrano maggiori danni per la realizzazione di opere di derivazione dei corsi d'acqua;

- b. l'esecuzione di lavori e investimenti nelle aree dove si manifestano particolari bisogni economici o si renda necessaria la promozione dello sviluppo socio-economico delle Vallate, anche attraverso la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 28 Bilancio sociale

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza delle attività sociali, il Consiglio direttivo può integrare il rendiconto con il bilancio sociale.
2. Il bilancio sociale è lo strumento con il quale l'amministrazione consorziale rendiconta la gestione amministrativa dell'ente, con particolare riguardo alle decisioni, alle attività, ai risultati e alle risorse impiegate dal Consorzio in un determinato periodo di tempo.

CAPO II – Partecipazioni ed interventi

Art. 29 Partecipazioni del Consorzio

1. Il Consorzio può promuovere la costituzione e/o aderire a una eventuale federazione di Consorzi nazionali, regionali e provinciali di Comuni compresi nei bacini imbriferi montani. Può altresì promuovere la costituzione o partecipare a uffici inter-consorziali per assicurare la tutela degli interessi dei Comuni associati e il coordinamento dei diversi Consorzi.

2. Il Consorzio può partecipare, nel rispetto della disciplina vigente, a società di capitali la cui attività concorra a realizzare il progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio consorziale, anche attraverso:
 - a. la realizzazione e/o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - b. la realizzazione e/o la gestione di impianti a rete per la fornitura di energia, prodotta da fonti rinnovabili, nel territorio dei Comuni consorziati;
 - c. la prestazione di servizi a ciò specificamente rivolti e/o la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo complessivo delle comunità locali.

Art. 30 Concessione di benefici economici, sussidi o contributi

1. Il Consorzio promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio anche attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi economici ed ausili finanziari comunque denominati a soggetti pubblici e privati.
2. I criteri per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 sono determinati da apposito regolamento, nel rispetto dell'ordinamento vigente e, in particolare, dei principi di imparzialità e trasparenza e della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VII – Fornitura di energia elettrica

Art. 31 Consorzio soggetto elettrico

1. A norma dell'art. 3, legge 27 dicembre 1953, n. 959, e s.m.i., il Consorzio può richiedere la fornitura diretta di energia elettrica e curarne la distribuzione, secondo l'interesse delle singole zone, o la commercializzazione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 Rinvio

1. Per le elezioni, le nomine, le deliberazioni e per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nei regolamenti del Consorzio, si intendono analogicamente richiamate, là dove compatibili, le disposizioni regionali e provinciali in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto o vietato dalla legge, il Consorzio può esercitare la propria autonomia nel modo più confacente al raggiungimento dei propri scopi.

Art. 33 Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'adeguamento della normativa consorziale alle modifiche apportate al presente Statuto, i rinvii e i riferimenti alla disciplina statutaria ivi contenuti vanno interpretati avendo luogo alla rubrica e all'oggetto delle disposizioni, anziché alla numerazione degli articoli.

Allegato 1 – elenco Comuni consorziati

COMUNI VALLATA ADIGE (Nr. 34)

ALA; ALDENO; ALTOPIANO DELLA VIGOLANA; AVIO; BESENELLO; BRENTONICO; CALLIANO; CIMONE; CIVEZZANO; FIEROZZO; FOLGARIA; FRASSILONGO; GARNIGA TERME; ISERA; MORI; NAGO TORBOLE; NOGAREDO; NOMI; PALÙ DEL FERSINA; PERGINE VALSUGANA; POMAROLO; RONZO CHIENIS; ROVERÉ DELLA LUNA; ROVERETO; SAN MICHELE ALL'ADIGE; SANT'ORSOLA TERME; TERRAGNOLO; TRAMBILENO; TRENTO; VALLARSA; VALLELAGHI; VIGNOLA FALESINA; VILLA LAGARINA; VOLANO.

COMUNI VALLATA AVISIO (Nr. 27)

ALBIANO; ALTAVALLE; BASELGA DI PINÉ; BEDOLLO; CAMPITELLO DI FASSA; CANAZEI; CAPRIANA; CASTELLO MOLINA DI FIEMME; CAVALESE; CEMBRA LISIGNAGO; FORNACE; GIOVO; LAVIS; LONA LASES; MAZZIN; MOENA; PANCHIÀ; PREDAZZO; PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA; SEGONZANO; SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN; SORAGA; SOVER; TESERO; VALFLORIANA; VILLE DI FIEMME; ZIANO DI FIEMME.

COMUNI VALLATA NOCE (Nr. 44)

AMBLAR - DON; BORGO D'ANAUNIA; BRESIMO; CALDES; CAMPODENNO; CAVARENO; CAVEDAGO; CAVIZZANA; CIS; CLES; COMMEZZADURA; CONTÀ; CROVIANA; DAMBEL; DENNO; DIMARO FOLGARIDA; FAI DELLA PAGANELLA; LIVO; MALÉ; MEZZANA; MEZZOCORONA; MEZZOLOMBARDO; NOVELLA; OSSANA; PEIO; PELLIZZANO; PINZOLO; PEDAIA; RABBI; ROMENO; RONZONE; RUFFRÉ MENDOLA; RUMO; SANZENO; SARNONICO; SFRUZ; SPORMAGGIORE; SPORMINORE; TERRE D'ADIGE; TERZOLAS; TON; TREVILLE; VERMIGLIO; VILLE D'ANAUNIA.

Allegato 2 – stemma del Consorzio

La creazione del linguaggio progettuale dello stemma del Consorzio Bim Adige Trento è stata ispirata dagli elementi della natura e dagli artefatti umani attraverso la sintetizzazione visiva di alcuni elementi caratteristici afferenti al mondo dei bacini imbriferi montani: i bacini stessi, le gallerie e l'acqua.

Questi tre elementi, incrociati con la stilizzazione delle pance dei caratteri delle singole lettere sono diventati un segno grafico che, sfruttando le leggi della percezione visiva della scuola della Gestalt, il nostro cervello semplifica e completa attraverso forme familiari rendendo così nuovamente visibili le singole lettere B, i, m.

